

COMUNE di ENVIE

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 24 aprile 2012

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 e s.m. e i., disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 7, 8, 9 e 14 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 e s. m. e i. ed all'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con legge n. 214 del 22 dicembre 2011.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

Articolo 2

Immobili posseduti da enti non commerciali - Esenzioni

1. Fatte salve le esenzioni dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria previste dall'art. 9, comma 8, del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504 concernente gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del D.P.R. 917/1986 ("gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali", destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive), nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della L. 20 maggio 1985, n. 222 ("attività di culto"), si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi oltre che utilizzati siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
2. Per beneficiare dell'esenzione di cui sopra, gli interessati devono presentare al Comune, ufficio tributi, apposita comunicazione, secondo le modalità previste dall'art. 7 del presente regolamento.

Articolo 3

Abitazione principale - Ulteriore equiparazione

1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, e relative pertinenze, considerate tali per espressa previsione legislativa (art.13 comma 10 del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22/12/2011 n.214) sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.

2. Per beneficiare dell'equiparazione di cui sopra, gli interessati dovranno presentare al Comune, ufficio tributi, apposita comunicazione secondo le modalità previste dall'art.7 del presente regolamento comprovante il ricovero permanente in istituto e la non locazione dell'abitazione.

Articolo 4

Abitazione principale – Detrazione

1. L'ulteriore detrazione per abitazione principale, pari ad euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

- spetta in parti uguali ad entrambi i genitori proprietari residenti, indipendentemente dalla quota di possesso;
- se il genitore proprietario residente è uno solo la detrazione spetta per intero, indipendentemente dalla quota di possesso.

2. La detrazione per figli spetta anche per i gli affidatari purché dimoranti abitualmente e residente anagraficamente nell'unità adibita ad abitazione principale.

Articolo 5

Determinazione del valore venale delle aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale individua annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune, aventi caratteristiche similari per zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

3. In caso di mancata adozione della predetta deliberazione, si fa riferimento ai valori già determinati in precedenza, ovvero, in mancanza degli stessi, nelle fasi dell'eventuale accertamento e contenzioso, il valore venale in comune commercio è determinato dall'ufficio tributi in base alla stima effettuata, sulla base degli elementi sopraindicati, dall'Ufficio Tecnico del Comune di Envie che correda la stessa di una propria motivata relazione illustrativa.

4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi dei precedenti commi, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza di imposta versata a tale titolo.

Articolo 6

Modalità di versamento

1. L'imposta va versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art.17 del D. Lgs. 9/07/1997 n.241 (modello F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'Entrate ovvero secondo le disposizioni vigenti nel tempo.
3. L'imposta liquidata in sede di accertamento deve essere corrisposta o con le modalità di cui al comma 2 o mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale ovvero su conto corrente postale intestato al Comune.
4. Qualora sia richiesto al contribuente un versamento, a seguito dell'attività di accertamento dei competenti uffici comunali, pari o superiore a €. 515,00, su apposita istanza, può essere concessa una rateizzazione del versamento non superiore a 4 rate mensili.
5. Gli interessati devono presentare l'istanza di cui al comma 4 entro 20 giorni dalla data di notifica dell'atto di accertamento.
6. Il mancato pagamento nei termini anche di una sola rata comporta la decadenza del contribuente dal beneficio concesso.

Articolo 7

Comunicazioni per aliquote particolari

1. Nel caso il Comune stabilisca una aliquota agevolata per le abitazioni locate, escluse le pertinenze, a soggetti che le utilizzino come abitazione principale, alle condizioni definite negli accordi territoriali tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, come previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 431/98 occorre che gli interessati presentino al Comune di Envie - Ufficio Tributi, entro la prima scadenza di pagamento dell'imposta successiva alla stipula del contratto, copia del contratto di locazione.
3. L'aliquota ridotta è applicata dal mese di stipula del contratto di locazione, in base ai meccanismi generali di applicazione dell'imposta.
4. Per usufruire dell'esenzione di cui all'art. 2 e dell'equiparazione di cui all'art. 3 del presente regolamento i soggetti interessati devono presentare, apposite comunicazioni, attestanti i requisiti richiesti per ciascuna fattispecie.
5. Apposita comunicazione deve essere altresì presentata dai soggetti interessati per usufruire dell'eventuale aliquota prevista per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano quale abitazione principale, escluse le pertinenze.

6. Ciascuna comunicazione, su modelli predisposti dal Comune, deve essere presentata, direttamente, o a mezzo postale, o per vie telematiche, entro la prima scadenza utile di pagamento successiva al verificarsi della condizione che dà diritto all'applicazione dell'aliquota prevista.

7. La comunicazione produce i suoi effetti a partire dal mese in cui si verificano i requisiti richiesti ed anche per gli anni d'imposta successivi, qualora permangano in capo al soggetto i requisiti indicati.

Articolo 8

Versamenti dei contitolari

1. I versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri non sono di norma ammessi. Tuttavia non sono sanzionate le irregolarità quando l'imposta sia assolta totalmente per l'anno di riferimento e siano facilmente identificabili i singoli contitolari anche con la collaborazione attiva del contribuente interessato.

Articolo 9

Richiamo al Regolamento delle Entrate

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano, se compatibili, le disposizioni previste dal vigente Regolamento delle Entrate Tributarie e Patrimoniali relativamente all'ICI.

Articolo 10

Potenziamento dell'ufficio tributi - Compenso incentivante

1. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributi, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della Legge 662/96 possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto, in corrispondenza della realizzazione di progetti diretti al recupero di produttività secondo la normativa contrattuale vigente ed in relazione agli obiettivi stabiliti dal Piano Esecutivo di Gestione.

2. La quota da destinare agli incentivi di cui al comma 1 è stabilita annualmente in sede di formazione del Peg, mediante apposito stanziamento destinato allo scopo, nei limiti delle previsioni di Bilancio.

Articolo 11
Funzionario responsabile del tributo

1. Il funzionario responsabile del tributo è il Responsabile del Servizio Finanze e Demografici.

Articolo 12
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

INDICE GENERALE

Articolo 1	Oggetto
Articolo 2	Immobili posseduti da enti non commerciali - Esenzioni
Articolo 3	Abitazione principale - Ulteriore equiparazione
Articolo 4	Abitazione principale – Detrazione
Articolo 5	Determinazione del valore venale delle aree fabbricabili
Articolo 6	Modalità di versamento
Articolo 7	Comunicazioni per aliquote particolari
Articolo 8	Versamenti dei contitolari
Articolo 9	Richiamo al Regolamento delle Entrate
Articolo 10	Potenziamento dell'ufficio tributi - Compenso incentivante
Articolo 11	Funzionario responsabile del tributo
Articolo 12	Entrata in vigore